

La fase precedente la stipulazione del contratto

Cagliari, 13 febbraio 2008



Avv. Marco Venturello

L'individuazione della controparte contrattuale

- Profili imprenditoriali e commerciali
- Profili legali (*due diligence* preliminare)



Accordo di riservatezza/confidenzialità/segretezza

- Le obbligazioni principali:
 - i. obbligo di non utilizzare
 - ii. obbligo di non divulgare
- L'utilità di prevedere una clausola penale in caso di violazione
- La scelta dell'arbitrato per preservare la riservatezza

La lettera di intenti

- La lettera di intenti non vincolante (*non binding*)
- La lettera di intenti vincolante (*binding*)
- La lettera di intenti condizionata
- Questioni terminologiche: *heads of agreement*, *gentlemen's agreement*, *memorandum of understanding*, minuta, puntuazione, bozza

Corte di Cass., 11 gennaio 2005, n. 367

Corte di Cass., 18 gennaio 2005, n. 910

Corte di Cass., 14 maggio 1998, n. 4853

App. Roma, 17 giugno 2002, in *Riv. dir. comm.*, 2003, II, 97

Trib. Milano, 26 giugno 1989, in *Giur. it.*, 1990, I, 2, 90

Il contratto preliminare

- Lo strumento del contratto preliminare durante la fase di negoziazione

Articolo 1351 del Codice civile: “*Contratto preliminare*” – Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Articolo 2932 del Codice civile: “*Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto*” – Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
[secondo comma – omissis]

- La differente formulazione delle clausole tra contratto preliminare e contratto definitivo, un possibile esempio: “*La Società Alfa si impegna a concedere in licenza alla Società Beta, che si impegna ad accettare, ...*”; “*La Società Alfa concede in licenza alla Società Beta, che accetta, ...*”.

L'attività di due diligence

- *La due diligence check list*
- *Il due diligence report*
- *L'executive summary*

La responsabilità precontrattuale

- Il comportamento da tenere nella fase delle trattative

Articolo 1337 del Codice civile: “*Trattative e responsabilità precontrattuale*” – Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Corte di Cass. 29 marzo 2007, n. 7768

Corte di Cass. 5 febbraio 2007, n. 2479

Corte di Cass. 5 agosto 2004, n. 15040

Corte di Cass. 30 luglio 2004, n. 14539

Corte di Cass. 22 giugno 2004, n. 11601

Corte di Cass. 18 giugno 2004, n. 11438

Corte di Cass. 7 maggio 2004, n. 8723

Corte di Cass. 10 ottobre 2003, n. 15172

Corte di Cass. 18 luglio 2003, n. 11243



Contratto di opzione e patto di prelazione

- L'opzione e la prelazione come possibile sbocco di una trattativa, nel caso in cui non si sia ancora arrivati alla possibilità di stipula di un contratto definitivo

Articolo 1331 del Codice civile: “*Opzione*” – Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art.1329.

Articolo 1329 del Codice civile: “*Proposta irrevocabile*” – Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto [*secondo comma-omissis*].

Corte di Cass. 10 settembre 2004, n. 18201

Corte di Cass. 12 dicembre 2002, n. 17737

Corte di Cass. 25 febbraio 1998, n. 2017

App. Roma, 30 luglio 2003, in *Nuovo dir.*, 2004, I, 49

Trib. Torino, 9 settembre 1998, in *Contratti*, 1999, 349

Avv. Marco Venturello



Contratto di ricerca e sviluppo

- Il contratto di ricerca e sviluppo come possibile fase prodromica alla stipula di un contratto definitivo di *licensing*
- L'opzione o la prelazione collocati all'interno di un contratto di ricerca e sviluppo

Accordo di segretezza

Tra

la società [●], con sede a [●]

(in seguito denominata “Fornitore”)

e

la società [●], con sede a [●]

(in seguito denominata “Ricevente”)

premesso

che [●]

si conviene quanto segue.

Art. 1

Definizione di Informazioni Confidenziali

- Con il termine “Informazioni Confidenziali”, si intendono le informazioni comunicate dal Fornitore al Ricevente, in qualsiasi forma (scritta, verbale, magnetica o elettronica, mediante visione diretta, ecc.), e relative ai procedimenti di fabbricazione, alle specifiche tecniche e al funzionamento del seguente componente/prodotto/macchinario [●].
- In particolare, l’elenco dettagliato delle Informazioni Confidenziali è riportato all’Allegato 1.
- Il termine Informazioni Confidenziali non comprende gli elementi costituenti le informazioni che il Ricevente possa dimostrare che, in quella precisa configurazione e combinazione, erano noti alla generalità degli operatori del settore alla data della loro comunicazione al Ricevente.



Art. 2

Scopo della comunicazione delle Informazioni Confidenziali e obbligo di confidenzialità e di non uso

- Le informazioni Confidenziali vengono comunicate dal Fornitore al Ricevente solo ed esclusivamente allo scopo di consentire allo stesso una valutazione circa il proprio interesse a concludere un contratto di [●] con il Fornitore.
- E' pertanto inteso che, senza la preventiva e specifica autorizzazione scritta del Fornitore, il Ricevente non potrà divulgare o rivelare in alcun altro modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il contenuto delle Informazioni Confidenziali, né potrà usarle, sfruttarle o altrimenti disporne in proprio o tramite terzi.
- In caso di violazione della clausola prevista all'articolo precedente, il Ricevente pagherà al Fornitore, a titolo di penale, la somma di Euro [●], fatti salvi i maggiori danni.



Art. 3

Durata

- Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle Parti e durerà per 5 (cinque) anni.



Avv. Marco Venturello

Art. 3

Durata

Alternativa:

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle Parti e durerà fino a quando le Informazioni Confidenziali non siano divenute note alla generalità degli operatori del settore.

Quando uno o più elementi costituenti le Informazioni Confidenziali diventi noto in quella precisa configurazione e combinazione, l'accordo di segretezza rimarrà in vigore in riferimento agli elementi non ancora noti.

Art. 4

Legge applicabile

- Il presente accordo è regolato dalla legge [●] .



Art. 5

Soluzione delle controversie

- Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della [●], da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

Art. 5

Soluzione delle controversie

Alternativa

Ogni controversia derivante dal presente contratto, o ad esso connessa o collegata, ivi inclusa ogni controversia relativa alla risoluzione, interpretazione, esecuzione o validità dello stesso, sarà decisa da tre arbitri, secondo le regole arbitrali UNCITRAL, come in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto.

In riferimento a tali regole:

- l'autorità designata sarà la [●] o, qualora non sia possibile la designazione della prima, la [●];*
- il collegio sarà composto da tre arbitri;*
- la sede dell'arbitrato sarà [●];*
- la lingua ufficiale adottata nel procedimento arbitrale sarà [●].*

Allegato 1

“Elenco Informazioni Confidenziali”



Avv. Marco Venturello

Avv. Marco Venturello

Via Vittorio Amedeo II n. 17, Torino

Tel. 011 5185831

Fax 011 5185850

E-mail marco.venturello@sleuresis.it

Sito Internet www.sleuresis.it



Avv. Marco Venturello